

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Provincia di Viterbo

COPIA

Verbale di Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 30 DEL 23-12-2024

Oggetto: Conferma ed approvazione Aliquote Imu 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, in Ischia di Castro, nella SALA CONSILIARE DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il DOTT. SALVATORE SERRA - SINDACO.

Componente	Qualifica	Presenza
SALVATORE SERRA	Sindaco	Presente
SABRINA QUINTILI	Consigliere	Presente
RICCARDA MARUCCI	Consigliere	Presente
DONATELLA FORTI	Consigliere	Presente
NATASCIA MONANNI	Consigliere	Presente
MARCELLO CHIASSARINI	Consigliere	Presente
SERENA CASTIGLIONI	Consigliere	Presente
DAVID LODESANI	Consigliere	Assente
SMERALDO MARUCCI	Consigliere	Assente
MAURO PESCI	Consigliere	Presente
GLORIA CECCARINI	Consigliere	Presente

N. Totale PRESENTI 9 - ASSENTI 2

Partecipa il sottoscritto DOTT.SSA CLAUDIA SPINUCCI, SEGRETARIO COMUNALE del Comune incaricato alla redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il punto il Funzionario Micarelli che comunica la conferma delle Aliquote Imu;

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 04/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 26/06/2020;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato:

Tipologia	Aliquote 2025
-----------	------------------

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,7 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintando che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,3 per mille
Terreni Agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	9,3 per mille
<i>Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	€ 200,00

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti: favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Ceccarini e Pesci)

DELIBERA

- 1) di approvare e confermare, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,7 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintando che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,3 per mille
Terreni Agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	9,3 per mille
<i>Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	€ 200,00

- 2) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta,

è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 4) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Con voti: favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Ceccarini e Pesci);

**delibera
altresì**

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Per la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Ischia di Castro, 23-12-2024

Il Responsabile del servizio

DOTT. FRANCESCO TOMBOLINI

PARERE (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Per la Regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Ischia di Castro, 23-12-2024

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT. FRANCESCO TOMBOLINI

Prospetto aliquote IMU - Comune di ISCHIA DI CASTRO

ID Prospetto 6513 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,057%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,093%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,093%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CLAUDIA SPINUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Ischia di Castro, 20-01-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT. FRANCESCO TOMBOLINI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;


è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000

Ischia di Castro, 23-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CLAUDIA SPINUCCI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ischia di Castro, 20-01-2025


IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to FRANCESCO TOMBOLINI

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993